

Legge Regionale del 21 febbraio 2002 n. 2  
(BURC 13 del 25 febbraio 2002)

"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di Previsione della  
Regione Campania per l'anno finanziario 2002"

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga  
la seguente legge:

ARTICOLO 1

Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto Regionale e dell'articolo 33 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, la Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente dall'1 gennaio 2002 fino al 31 marzo 2002 il Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2002, secondo gli stati di previsione del Bilancio annuale 2001, approvato con legge regionale 11 agosto 2001, n. 11, e del primo provvedimento di variazione 2001 approvato con legge regionale 24 novembre 2001, n. 18, ed in ragione delle ulteriori variazioni intervenute, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni ex articolo 35, ultimo comma, della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, come modificato dall'articolo 12 della legge regionale 16 giugno 1992, n. 3.

ARTICOLO 2

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

21 febbraio 2002

Bassolino

Note alle Legge Regionale n. 2 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2002"

Avvertenza:

Il testo viene pubblicato con le note redatte dal Servizio 02 del Settore Legislativo al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996)

Art. 1

L'art.17 dello Statuto Regionale così recita: "L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.

Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte."

L'art. 33 della Legge Regionale 27 luglio 1978, n.20, recante norme in materia di "Ordinamento contabile della Regione Campania", all'art.33 così recita:" Art. 33 - Esercizio provvisorio - L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.

La Regione gestisce il bilancio sul quale viene autorizzato l'esercizio provvisorio limitatamente a tanti dodicesimi della spesa prevista da ciascun capitolo quanti sono i mesi di durata dell'esercizio provvisorio.

Tale limite può essere superato qualora si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.

L'esercizio provvisorio è autorizzato sulla base del bilancio presentato al Consiglio regionale o, in mancanza, sulla base dell'ultimo bilancio approvato.

In quest'ultimo caso la gestione è limitata alle spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge."

La Legge regionale 11 agosto 2001, n.11 reca norme in materia di "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2001 e Bilancio Pluriennale 2001-2003"

La Legge regionale 24 novembre 2001, n.18 reca norme in materia di "Variazione al Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2001 e Bilancio Pluriennale 2001-2003"

L'ultimo comma dell'art.35 della Legge Regionale n.20/78, già citata, così recita:

"Con deliberazione di Giunta Regionale, da comunicare al Consiglio Regionale entro dieci giorni dalla adozione, sono disposte le variazioni ai capitoli della spesa vincolata, ed a quelli delle partite di giro, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti di importo degli accertamenti stessi(3)."

L'art.12 della Legge Regionale 16 giugno 1992, n.3, recante norme in materia di: "Bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale 1992-1994"

all'art.12 così recita: "Con deliberazione di Giunta Regionale, da comunicare al Consiglio Regionale entro dieci giorni dalla adozione, sono disposte le variazioni ai capitoli della spesa vincolata, ed a quelli delle partite di giro, in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti di importo degli accertamenti stessi(3)."

Art. 2

L'art.43 dello Statuto così recita: "Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza."

L'art.45 dello Statuto, al comma 5., così recita: "La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania".